

COMUNICATO STAMPA

Premi di produttività 2011, l'agevolazione guarda solo al futuro La detassazione al 10% parte con la stipula dell'accordo collettivo

La detassazione dei premi di produttività non torna indietro. L'agevolazione, infatti, è *off limits* per le somme erogate quest'anno dal datore di lavoro, prima di aver stipulato l'accordo o contratto collettivo, anche se nel patto è prevista la retroattività al primo gennaio e gli importi si riferiscono a prestazioni effettuate nel 2011. Lo chiarisce la circolare n. 19/E, diffusa oggi, redatta dall'Agenzia delle Entrate insieme al Ministero del lavoro.

Produttività fa rima con attualità - Il documento di prassi spiega che la produttività che scaturisce da un'intesa collettiva opera sempre per il futuro. La tassazione agevolata al 10 per cento, infatti, vale per le somme erogate ai dipendenti del settore privato "in attuazione" di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali volti a incrementare la produttività del lavoro. Da ciò deriva che il datore di lavoro può applicare l'imposta sostitutiva agli importi erogati a partire dalla data in cui è stipulato l'accordo o contratto collettivo territoriale e aziendale, quindi, per tradurre in atto il dettato dello stesso accordo.

Zero sanzione per chi rimedia in tempo all'errore di applicazione - Non dovranno pagare alcuna sanzione i datori di lavoro che nei mesi di gennaio e febbraio hanno applicato la detassazione sulle componenti accessorie della retribuzione, pur in mancanza di accordi o contratti collettivi di secondo livello. Ciò a patto che la differenza tra l'importo dell'imposta sostitutiva già pagato e quello effettivamente dovuto sia versata entro il primo agosto 2011.

Il testo della circolare è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Inoltre, su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo in materia.

Roma, 11 maggio 2011